zione che non sia tale da ledere la posizione statutaria dei dipendenti interessati o l'osservanza del principio della corrispondenza fra il grado dei dipendenti ed il posto loro assegnato. Fa parte dell'esercizio normale del potere gerarchico nell'ambito dell'amministrazione l'assegnare ai dipendenti i loro compiti, osservando detto principio della corrispondenza e tenendo conto delle loro attitudini particolari; le disposizioni prese a tal fine non vanno appositamente motivate.

Nella causa 338/82,

CARLO ALBERTINI, ingegnere, funzionario scientifico, residente a Ispra,

e

MARIO MONTAGNANI, ingegnere, funzionario scientifico principale, residente a Bologna,

entrambi in servizio presso lo stabilimento di Ispra del Centro comune di ricerca, con gli avvocati Angelo Ulgheri, del foro di Milano, e Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Martine Reicherts, 7, Côte d'Eich,

ricorrenti,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Guido Berardis, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento di alcune decisione del capo della divisione «meccanica applicata» dello stabilimento di Ispra del Centro comune di ricerca, con cui è stato vietato ai ricorrenti, nell'ambito delle loro attività professionali, di intrattenere contatti con taluni collaboratori esterni, di partecipare ad una conferenza scientifica indetta dall'università del Cairo e di presentarvi una relazione scientifica, nonché l'annullamento di un ordine

di servizio che ha sollevato i ricorrenti dalla responsabilità del servizio di ricerca sul comportamento dinamico dei materiali,

LA CORTE (seconda sezione)

composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, P. Pescatore e O. Due, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e argomenti delle parti possono riassumersi come segue.

I — Gli antefatti

I sigg. Carlo Albertini e Mario Montagnani, funzionari scientifici dello stabilimento di Ispra del Centro comune di ricerca, effettuano ivi da diversi anni ricerche sul comportamento dinamico dei materiali nell'ambito della divisione «meccanica applicata». Sembra che l'attività svolta abbia loro attribuito un'autorità internazionale nello studio delle reazioni dei materiali in dinamica e nella costruzione di dispositivi in grado di misurare tali reazioni.

Il 31 agosto 1982, i sigg. Albertini e Montagnani chiedevano al capo della divisione «meccanica applicata» l'autorizzazione a pubblicare una relazione, da loro redatta in collaborazione con due professori dell'università di Bologna, intitolata «Constitutive equations of austenitic stainless steels in dynamics: experiments and calibration procedure». Detta relazione era destinata ad essere presentata e discussa ad una conferenza scientifica indetta il 27 dicembre 1982 dall'università del Cairo; essa era stata comunicata, fin dal 13 luglio 1982, dall'Albertini agli organizzatori della conferenza.

Con decisione 7 ottobre 1982, ai ricorrenti veniva rifiutata l'autorizzazione alla pubblicazione; il 5 novembre 1982, il ca-

podivisione si opponeva anche alla loro partecipazione alla conferenza del Cairo.

Con nota 27 settembre 1982, il capo della divisione «meccanica applicata» respingeva una domanda di invito presso il centro di un esperto straniero presentata dai sigg. Albertini e Montagnani. Con nota 6 ottobre 1982, egli ricordava loro che, in materia di contatti con esperti esterni, il centro «deve esprimersi in forma univoca», faceva carico nei loro confronti di comportamenti non corretti e li invitava «a rispettare, per il futuro, le normali regole di funzionamento».

Con ordine di servizio 10 novembre 1982, il capodivisione informava diversi dipendenti del centro, fra i quali l'Albertini e il Montagnani, che «al sig. V. sarà affidata, dalla data odierna, la responsabilità della ricerca sul comportamento dinamico dei materiali, dei componenti e delle struttore con l'impiego della grande apparecchiatura per le prove dinamiche».

Il 9 dicembre 1982, l'Albertini e il Montagnani, in forza dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, presentavano reclamo, presso l'autorità gerarchicamente competente, contro tutte queste decisioni del capo della divisione «meccanica applicata».

II — La fase scritta del procedimento

Il 23 dicembre 1982, i sigg. Albertini e Montagnani hanno proposto alla Corte, in forza degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 4, dello statuto, un ricorso diretto all'annullamento delle decisioni di cui è causa per violazione degli artt. 17, 21 e 24 dello statuto del personale.

Alla stessa data, essi hanno presentato in applicazione degli artt. 83, paragrafi 2 e 3, e 84 del regolamento di procedura, una domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Sentite le osservazioni orali dei richiedenti il giorno stesso della presentazione della loro domanda di provvedimenti urgenti e prima ancora che la Commissione presentasse le proprie osservazioni, il presidente della seconda sezione, in sostituzione del presidente della Corte, in forza dell'art. 84, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha emanato, il 23 dicembre 1983, un'ordinanza (Racc, pag. 4667) che così dispone:

1. La domanda mirante alla sospensione delle decisioni 7 ottobre e 5 novembre è respinta.

2. La decisione sulle altre domande è riservata.

3. Le spese sono riservate.

Dopo aver preso conoscenza delle osservazioni scritte della Commissione sulla domanda di provvedimenti urgenti, il presidente della seconda sezione ha emanato, il 1° febbraio 1983, una seconda ordinanza (Racc., pag. 145) che così dispone:

1. Le domande miranti alla sospensione delle decisioni 27 settembre, 6 ottobre e 10 novembre 1982 del capo della divisione «meccanica applicata» del CCR sono respinte.

2. Le spese sono riservate.

Il 17 maggio 1983, oltre 4 mesi dopo la presentazione del reclamo dei ricorrenti e la conseguente venuta in essere di una decisione implicita di rigetto di questo, la Commissione ha adottato una decisione di rigetto espressa e motivata.

La fase scritta del procedimento ha seguito un corso regolare; i ricorrenti non sono stati autorizzati, dopo la scadenza del termine a tal fine stabilito, a presentare una replica.

La Corte (seconda sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

I ricorrenti sono stati invitati a rispondere per iscritto ad un certo numero di quesiti; è stato dato seguito a tale invito dopo proroga del termine fissato a tal fine. Le parti sono state invitate a concentrare le loro osservazioni orali in udienza sui problemi sollevati nei suddetti quesiti.

III — Le conclusioni delle parti

I *ricorrenti* concludono che la Corte voglia:

— dichiarare, ai sensi dell'art. 17 dello statuto del personale, il diritto alla pubblicazione e presentazione della loro relazione alla conferenza del 27 dicembre 1982 al Cairo;

— dichiarare l'inesistenza del diritto dell'autorità che ha il potere di nomina e dei suoi organi e/o dipendenti a negare ai ricorrenti il diritto alla pubblicazione di detta relazione, in quanto tale rifiuto viola i principi fondamentali della Comunità fissati nell'art. 2 del trattato CEEA e i diritti, altrettanto fondamentali, dei ricercatori, sanciti nell'art. 17 dello statuto;

— riconoscere il diritto dei ricorrenti, nell'interesse superiore dello sviluppo del programma di ricerca delle Comunità nel settore della meccanica applicata:

— a prendere contatto, in particolare con gli istituti e con i ricercatori più avanzati nel settore delle ricerche applicate nell'ambito degli stati membri e dei paesi terzi, nel rispetto del norme comunitarie;

— a partecipare a conferenze qualificate nell'ambito dei programmi fissati dalla Commissione, nel settore della meccanica applicata ed in quello dove i ricorrenti prestano la loro attività e del cui sviluppo è stato loro affidata la responsabilità, tenuto conto sia dei risultati concreti ottenuti che della validità scientifica dei loro lavori e delle loro iniziative;

— disporre l'annullamento dell'ordine di servizio del capodivisione «meccanica applicata» del 10 novembre 1982 con il quale i ricorrenti sono stati estromessi, ingiustificatamente e pretestuosamente, dalle funzioni di responsabilità delle ricerche sul comportamento dinamico dei materiali e degli studi relativi inerenti in particolare all'uso ed al perfezionamento delle attrezzature per i grandi carichi inventate dai ricorrenti;

— condannare la convenuta al risarcimento dei danni;

— concedere ai ricorrenti la rifusione delle spese nel caso in cui l'autorità che ha il potere di nomina non provveda entro breve termine all'annullamento della decisione e dei provvedimenti impugnati;

— procedere a provvedimenti istruttori, ordinando in particolare una prova per testi, la nomina di periti, un sopralluogo e la produzione di documenti.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere in toto il ricorso;

— condannare i ricorrenti alle spese, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti nel corso della fase scritta del procedimento

A — Osservazioni di ordine generale

I *ricorrenti* si dilungano ampliamente nella descrizione dei lavori scientifici da loro realizzati nel settore del comportamento in dinamica dei materiali, dei calcoli relativi alle strutture dei reattori nucleari, degli studi sulla resistenza dei materiali in condizioni di carico rapidamente variabile e della costruzione di strumenti, impianti, attrezzature a apparecchiature in grado di misurare le reazioni dei materiali.

Tutte queste ricerche sono state realizzate ad iniziativa originale dei ricorrenti, senza il consiglio o il sollecito degli organi superiori; i rapporti con gli enti esterni sono sempre stati tenuti dai ricorrenti mentre la struttura del centro ha fornito soltanto il quadro amministrativo; ogni decisione e iniziativa di carattere scientifico è stata sempre presa da loro; il laboratorio «prove materiali in dinamica» ha avuto, fino al 10 novembre 1982, una vita scientifica propria ed originale; le strutture del centro hanno contribuito solo marginalmente a questo sviluppo scientifico.

Le iniziative ed i successi scientifici dei ricorrenti non sono stati accettati dal nuovo capodivisione entrato in funzione nel 1976; egli ha nominato un altro caposettore della divisione di meccanica applicata, ha rifiutato l'assegnazione al laboratorio di un agente tecnico, ha deliberatamente ostacolato importanti iniziative scientifiche dei ricorrenti e ha sottratto alla loro responsabilità l'attrezzatura più importante fra quelle da loro brevettate e che costituiva l'ultimo sviluppo delle loro ricerche.

Le motivazioni del capodivisione, sempre a parere dei ricorrenti, possono trovarsi nella sua formazione professionale, nella sua mancanza di esperienza nella direzione di un settore sperimentale delicato, nella sua tendenza a preferire il personale che si assoggettava ad accettare, acriticamente, le sue direttive di carattere burocratico, in una «gelosia» scientifica nei confronti dei ricorrenti e nella sua volontà di privilegiare taluni ambienti tecnici o scientifici di un solo paese.

La *Commissione* deplora il modo di esprimersi dei ricorrenti, i quali non esitano a far ricorso a espressioni ingiuriose nei confronti del loro superiore gerarchico diretto. Un simile linguaggio, in ogni caso inammissibile, lo è tanto più in quanto le accuse dei ricorrenti sono manifestamente infondate.

Tali offese al capodivisone costituiscono altresì offese alla Commissione; l'atteggiamento provocatorio dei ricorrenti costituisce anche un oltraggio alla dignità della Corte.

B — Rifiuto di pubblicazione e di partecipazione ad una conferenza

I *ricorrenti* lamentano il fatto che il capodivisione non ha accettato che essi, al fine di far progredire i loro lavori scientifici, tenessero contatti scientifici autonomi ad alto livello; la sua reazione violenta nei confronti della richiesta d'autorizzazione di pubblicare il rapporto de-

stinato alla conferenza del Cairo è frutto della sua animosità nei confronti di dipendenti che hanno dato prova d'intuizione e di capacità creative.

Gli argomenti addotti per inficiare il valore scientifico della pubblicazione litigiosa sono pretestuosi e infondati.

Il divieto, nei confronti dei ricorrenti, di pubblicare il loro lavoro scientifico costituisce un vero e proprio abuso di potere, tanto più che, anche supponendo che il lavoro dei ricorrenti non fosse della qualità elevata che è stata riconosciuta dagli organizzatori della conferenza, ciò non avrebbe comunque impegnato la responsabilità delle istituzioni.

Il capodivisione ha agito senza giustificazione alcuna sotto il profilo scientifico o sotto qualsiasi altro profilo.

La *Commissione* ritiene che il rifiuto di autorizzare la pubblicazione della relazione destinata alla conferenza del Cairo e la partecipazione dei ricorrenti a quest'ultima è interamente giustificato da motivi sia di procedura che di merito.

a) I ricorrenti non hanno seguito le normali procedure in materia di richiesta d'autorizzazione alla pubblicazione: la richiesta d'autorizzazione è stata da loro presentata il 31 agosto 1982, un mese e mezzo dopo aver inviato il testo della relazione agli organizzatori della conferenza del Cairo.

Questo atteggiamento dei ricorrenti è in flagrante contrasto con l'art. 17, 2° comma, dello statuto.

b) L'obbligo di seguire la procedura stabilita ha lo scopo di garantire il rispetto dell'esigenza fondamentale, in particolare nel settore scientifico, di garantire che il livello delle pubblicazioni sia quello che la Commissione ha il diritto di attendersi dai suoi dipendenti e non pregiudichi la reputazione del centro quanto alle sue qualità scientifiche.

c) Ogni articolo di cui viene chiesta l'autorizzazione di pubblicazione è sottoposto ad una revisione da parte della divisione del centro interessata. Nel seno della divisione «meccanica applicata» esiste un comitato di lettura ad hoc, il cui o i cui componenti sono designati in funzione dell'argomento trattato; tale comitato formula un parere e propone eventualmente modifiche al testo presentato; il capodivisione esprime un parere finale trasmesso al direttore del centro.

I ricorrenti non possono pretendere di ignorare tale procedura.

d) In ogni caso, il rifiuto di autorizzare la pubblicazione della relazione di cui è causa è ampiamente giustificato da motivi di ordine scientifico.

Il parere negativo del capodivisione è stato condiviso da altri membri della divisione; un seminario interservizi sui modelli di comportamento dei materiali ha portato a conclusioni che confermano, almeno in parte, la fondatezza delle osservazioni del capodivisione; due esperti esterni, consultati successivamente dalla Commissione, hanno espresso un parere negativo in ordine al valore scientifico della relazione.

e) Il 9 marzo 1983, i ricorrenti hanno presentato una domanda di pubblicazione di una relazione da presentare ad una conferenza a Chicago nell'agosto 1983. Tale relazione è una versione corretta e migliorata di quella di cui è causa; l'autorizzazione alla pubblicazione è stata concessa. Tale circostanza conferma che la presa di posizione del

capodivisione in occasione della richiesta di pubblicazione di cui trattasi era pienamente giustificata e che non esiste alcuna animosità nei confronti dei ricorrenti.

f) La domanda di annullamento del rifiuto d'autorizzare i ricorrenti a partecipare alla conferenza del Cairo non ha più senso, tenuto conto della data in cui essa ha avuto luogo.

D'altro canto, il rifiuto della missione è indissolubilmente connesso con il rifiuto di autorizzare la pubblicazione della relazione.

Anche se la domanda di missione al Cairo fosse considerata a sé stante, va ricordato che le missioni non sono un diritto dei dipendenti che le richiedono; è facoltà dei superiori gerarchici competenti di autorizzarle in quanto opportune. Le disponibilità di bilancio non costituiscono un motivo sufficiente per effettuare una missione. Nel caso di specie, il capodivisione ha ritenuto inopportuna e superflua la missione al Cairo.

Che il rifiuto d'autorizzare la missione di cui trattasi non sia stato dettato da alcuna animosità del capodivisione nei confronti dei ricorrenti, è dimostrato dal fatto che questi ultimi, in passato, avevano effettuato un numero elevatissimo di missioni.

C — Divieto di taluni contatti esterni

I ricorrenti, dopo aver ricordato i numerosissimi contatti da essi regolarmente intrattenuti con ricercatori, imprese, istituti ed enti esterni alla Comunità, sostengono che le comunicazioni del 27 settembre e del 6 ottobre 1982 si spiegano essenzialmente col fatto che il capodivisione si è sentito, per propria colpa, relegato ai margini della direzione scientifica del settore di cui portava la responsabilità.

Il fatto che i ricorrenti abbiano dovuto, a più riprese, proporre il contributo di esperti teorici esterni, è dovuto alla carenza di un altro dipendente gerarchicamente subordinato allo stesso capodivisione.

La collaborazione con l'esperto esterno del quale i ricorrenti avevano chiesto la venuta al centro avrebbe consentito, a costi estremamente modesti, di stabilire un programma di ricerca comune di incontestabile interesse.

Il capodivisione sa bene che i ricorrenti non si presterebbero mai a stipulare contratti di ricerca con enti che non offrano, nella materia specifica di cui trattasi, una garanzia scientifica adeguata; egli preferisce quindi affidarsi, in un settore di stretta competenza dei ricorrenti, a persone da lui ritenute più docili per attuare una politica estranea all'interesse della Comunità.

La *Commissione* ritiene che le pretese dei ricorrenti in ordine al diritto di intrattenere contatti esterni e di partecipazione a conferenze non possono essere accolte.

a) La domanda, così come è formulata, è irricevibile: la Corte non può dichiarare, in abstracto, l'esistenza o meno di un determinato diritto in capo ad un soggetto. Interpretata come una domanda di annullamento di talune decisioni del capodivisione essa à priva di fondamento.

b) I documenti prodotti dai ricorrenti non permettono di desumere alcun divieto generico di tenere contatti con esperti esterni. Dalla nota del 27 settembre 1982 risulta che, per motivi chiaramente indicati, il superiore gerarchico dei ricorrenti ha respinto un'unica domanda di invito, di un solo esperto, in una determinata occasione.

c) Nessuna norma conferisce ad un dipendente del centro il «diritto» di vedere accolte domande di invito di esperti esterni. Rientra nella responsabilità del capodivisione, cui è affidato il compito di assicurare il buon funzionamento dei suoi servizi, giudicare l'opportunità di invitare esperti esterni, in funzione di vari criteri, quali la necessità, le possibilità di forme di contatto diverse, l'importanza relativa della specializzazione nell'ambito delle ricerche svolte dal centro, le disponibilità finanziarie.

d) Nella fattispecie, il capodivisione ha ritenuto che le due visite precedenti dell'esperto di cui trattasi fossero state deludenti, che le sue formulazioni fossero ben note e potessero essere utilizzate, insieme ad altre, almeno altrettanto valide, anche senza la sua presenza fisica.

Il rifiuto del capodivisione di inoltrare la domanda di invito all'esperto era pienamente giustificata e non ha violato alcun diritto dei ricorrenti.

e) La nota del 6 ottobre 1982 del capodivisione non contiene alcun divieto generico, nei confronti dei ricorrenti, di intrattenere contatti con esperti esterni. Essa si limita ad esigere il rispetto, in questa materia, delle regole di funzionamento del centro. Una coordinazione interna anteriore ai contatti esterni è essenziale per il buon funzionamento amministrativo, soprattutto nel settore della ricerca scientifica. Non è ammissibile che ricercatori al servizio del centro si erigano a cavalieri solitari, come se fossero scienziati indipendenti, responsabili soltanto verso sé stessi.

f) La presa di posizione assunta dal capodivisione è ampliamente giustificata dai fatti: i ricorrenti, nell'ambito di un contratto concluso dal centro col politecnico di Milano, avrebbero teso a esautorare il dipendente designato come responsabile del contratto all'interno del centro.

D — Provvedimenti di riorganizzazione interna

I *ricorrenti* lamentano il fatto che l'ordine di servizio del 10 novembre 1982 ha tolto loro, in pratica, la responsabilità dell'apparecchiatura da essi concepita e realizzata e ne ha affidato la responsabilità ad un altro dipendente.

I ricorrenti hanno lavorato per gran parte degli ultimi cinque anni alla costruzione di tale specialissima apparecchiatura sperimentale; essi si sono visti bruscamente privati, senza alcun loro demerito, di uno strumento unico che consente gli sviluppi ulteriori della loro ricerca, a motivo di posizioni personali del capodivisone.

La decisione impugnata ha avuto, in pratica, l'effetto di impedire il collaudo e le prime prove con l'apparecchiatura di cui trattasi; essa rischia di produrre ulteriori

ritardi se i ricorrenti non vengono reintegrati nelle loro funzioni, stante la loro esperienza unica nel progetto e nella costruzione dell'apparecchiatura.

I rapporti gerarchici debbono servire a creare una convergenza di valori verso un risultato utile e conforme ad un programma; non debbono costituire un mezzo di rivalse personali per un superiore gerarchico adibito ad una funzione che non corrisponde né alle sue capacità né alla sua formazione.

La *Commissione* è del parere che l'ordine di servizio impugnato rientri nella competenza esclusiva del capodivisione, cui spetta il compito di prendere tutte le decisioni in materia di organizzazione interna della propria unità, al fine di assicurare il funzionamento ottimale del servizio. Le motivazioni su cui esso è fondato sono perfettamente valide in quanto rispondenti alle esigenze del servizio e non lesive di alcun diritto dei ricorrenti.

a) Quanto all'Albertini, va osservato che le sue doglianze sono del tutto sprovviste di fondamento: egli ha conservato la precedente qualifica di «sheet holder», con le relative mansioni.

b) Per quanto riguarda il Montagnani, va precisato che le decisioni contenute nell'ordine di servizio di cui è causa sono state prese, previa consultazione col direttore del centro, dal capodivisione, a cui spetta in particolare il compito di organizzare al meglio il lavoro della divisione assegnando ai membri di essa funzioni e responsabilità a seconda delle esigenze di servizio. Gli aspetti in esame della gestione del personale all'interno di una divisione scientifica non rientrano nella competenza dell'autorità che ha il potere di nomina, ma in quella del capodivisione.

c) I motivi su cui si basano i provvedimenti contenuti nell'ordine di servizio di cui è causa si sono rivelati pienamente legittimi alla luce dell'inchiesta amministrativa conclusa col rigetto del reclamo dei ricorrenti.

I ricorrenti non sono stati i soli dipendenti del centro ad aver contribuito alla costruzione della macchina per i grandi carichi; in ogni caso, i ricorrenti non possono pretendere una sorta di monopolio esclusivo all'utilizzazione di questa.

Il passaggio, dopo la fase di costruzione della macchina, ad una fase di messa a punto, poi di sperimentazione, richiede, dal punto di vista organizzativo, capacità di gestione e di coordinamento ben diverse da quelle necessarie durante la prima fase. Una modifica della ripartizione dei compiti tra i membri della divisione è quindi del tutto normale; spetta al capodivisione valutare le caratteristiche del personale dipendente e deciderne le attribuzioni, in funzione dell'esigenza fondamentale del miglior funzionamento del servizio. Ora i ricorrenti, ed in particolare il Montagnani, hanno dimostrato in passato scarse attitudini ad un lavoro di gestione e di coordinamento, implicante frequenti contatti quotidiani di collaborazione con le altre branche dei servizi del centro; d'altro canto i ricorrenti si sono chiusi in uno «splendido isolamento», volontario o no, poco propizio ad un clima di sana collaborazione interna.

V — La fase orale

All'udienza del 15 dicembre 1983 i ricorrenti, con gli avv.ti Ulgheri e Slusny, quest'ultimo autorizzato ad impiegare una lingua diversa da quella processuale, e la Commissione, rappresentata dal sig. Berardis, hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti loro rivolti dalla Corte.

I *ricorrenti* hanno precisato le loro conclusioni dichiarando di ritirare le critiche di carattere personale dirette contro il capodivisione «meccanica applicata» dello stabilimento di Ispra.

Per quanto concerne il divieto di pubblicare la loro relazione destinata alla conferenza del Cairo, essi hanno sostenuto in particolare di aver seguito la prassi abituale presso lo stabilimento di Ispra (nel cui ambito non esiste alcun «comitato di lettura»), hanno contestato la competenza del capodivisione ai fini dell'applicazione dell'art. 17, 2° comma, dello statuto, hanno affermato che il testo della relazione presentata alla conferenza di Chicago nell'agosto 1983 era diverso da quello destinato alla conferenza del Cairo considerando che, in ogni caso, l'autorità competente non dispone, in questa materia, di un potere discrezionale; in particolare, il livello scientifico della pubblicazione non può costituire un criterio tale da giustificare il diniego di pubblicazione.

Per quanto riguarda il divieto di partecipare alla conferenza del Cairo, i ricorrenti hanno sottolineato l'interesse generale dei funzionari scientifici ad assicurare, nella misura più ampia possibile, contatti con ricercatori esterni al centro.

Trattandosi di provvedimenti che li hanno sollevati dalla responsabilità dell'apparecchiatura da essi concepita e realizzata, i ricorrenti hanno fatto valere che tale decisione va considerata nel contesto generale dei loro rapporti col superiore gerarchico, hanno sostenuto ch'essa ha il carattere di una decisione individuale adottata sotto l'apparenza di un provvedimento di ordine generale, configurante uno sviamento di potere, e hanno invocato la mancanza di motivazione della decisione litigiosa nonché l'incompetenza del suo autore.

La *Commissione*, dal canto suo, ha principalmente sostenuto che, nell'applicazione dell'art. 17, 2° comma, dello statuto, l'autorità competente è pienamente legittimata a tener conto del livello scientifico della pubblicazione soggetta ad autorizzazione, che al capodivisione era stata attribuita una delega di competenza e che, in ogni caso, i ricorrenti non hanno più interesse a sollevare censure al riguardo dato che il contributo dei ricorrenti è stato di fatto pubblicato con la menzione del loro nome e della loro appartenenza al centro, nel volume dedicato ai lavori della conferenza del Cairo.

D'altronde il capodivisione è stato abilitato, in base ad una delega di competenza, a decidere sulla partecipazione dei ricorrenti alla conferenza del Cairo e a procedere alle disposizioni di riorganizzazione interna a suo giudizio necessarie.

Nel corso dell'udienza, le parti sono state autorizzate a produrre un certo numero di documenti sui quali esse hanno presentato osservazioni scritte: i ricorrenti il 9 gennaio, la Commissione il 27 gennaio 1984.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 aprile 1984.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1982, l'ing. Carlo Albertini, funzionario scientifico di grado A 6 presso lo stabilimento di Ispra del Centro comune di ricerca (in prosieguo: CCR) e l'ing. Mario Montagnani, funzionario scientifico principale di grado A 4 presso lo stesso stabilimento, hanno presentato un ricorso diretto

— a far dichiarare il diritto dei ricorrenti alla presentazione e alla pubblicazione, in occasione di una conferenza scientifica indetta presso l'università del Cairo, il 27 dicembre 1982, di una relazione scientifica avente il titolo: «Constitutive equations of austenitic stainless steel in dynamics: experiments and calibration procedure» (in seguito: la relazione), elaborata in collaborazione con due ricercatori dell'università di Bologna,

— a vedere riconoscere il loro diritto a prendere contatto con istituti e ricercatori nell'ambito della Comunità e nei paesi terzi,

— ad ottenere l'annullamento dell'ordine di servizio del capodivisione «meccanica applicata» del 10 novembre 1982 con il quale i ricorrenti sarebbero stati estromessi dalla responsabilità delle ricerche sul comportamento dinamico dei materiali e dall'uso della grande macchina per prove dinamiche.

Inoltre i ricorrenti chiedono che la Commissione venga condannata a risarcire il danno loro provocato dal suo comportamento illecito.

2 Dall'istruttoria della causa risulta che il ricorso, collocato nell'ambito degli artt. 90 e 91 dello statuto, mira, in sostanza, all'annullamento di tre ordini di decisioni o provvedimenti adottati dall'autorità gerarchica del CCR, e cioè:

a) due note di servizio, del 7 ottobre e del 5 novembre 1982, firmate dal capodivisione «meccanica applicata» con cui veniva rifiutata ai ricorrenti l'autorizzazione a pubblicare la summenzionata relazione e a partecipare alla conferenza del Cairo;

b) due note di servizio del capodivisone, l'una del 27 settembre 1982, contenente il divieto di invitare, a spese del CCR, un esperto polacco, e l'altra, del 6 ottobre 1982, contenente un richiamo nei confronti dei ricorrenti in relazione al loro intervento nell'esecuzione di contratti di ricerca;

c) un ordine di servizio del capodivisione, del 10 novembre 1982, con cui si informavano i dipendenti interessati, fra i quali i ricorrenti, di nuove disposizioni relative alla responsabilità della ricerca sul comportamento dinamico dei materiali e dell'uso dell'impianto di ricerca (la «macchina per grandi carichi») destinato a tale scopo.

3 Con atto separato, del 23 dicembre 1982, i ricorrenti hanno presentato una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione delle decisioni impugnate col ricorso principale.

4 Lo stesso giorno, il presidente della seconda sezione ha emanato un'ordinanza (Racc., pag. 4667) con cui è stata respinta la domanda mirante alla sospensione delle decisioni relative alla pubblicazione della relazione e alla partecipazione alla conferenza del Cairo, indetta per il 27 dicembre 1982, ed è stata riservata la decisione sulle altre domande. Queste ultime sono state respinte, per mancanza d'urgenza, con ordinanza 1° febbraio 1983 (Racc., pag. 145).

5 I ricorrenti non hanno formulato in termini giuridici i mezzi a sostengo del loro ricorso. Dal complesso delle loro osservazioni scritte e orali risulta ch'essi fanno valere sostanzialmente tre ordini di censure. In primo luogo, essi asseriscono che i provvedimenti presi nei loro confronti sono ispirati dall'animosità del loro capodivisione e, pertanto, basati su motivi estranei all'interesse del servizio. In secondo luogo, essi sostengono che i provvedimenti adottati pregiudicano la loro libertà di ricerca; essi ritengono che tale restrizione risulti sia dall'applicazione, operata nei loro confronti, dell'art. 17, 2° comma, dello statuto, per quanto concerne la pubblicazione della relazione di cui è causa, sia dagli ostacoli frapposti ai loro contatti con istituti o ricercatori esterni al CCR, sia dall'estromissione da ogni responsabilità per l'uso dell'impianto da essi concepito e realizzato per l'esecuzione di ricerche

sul comportamento dinamico dei materiali. In terzo luogo, essi contestano la mancanza di motivazione dei diversi provvedimenti di cui è causa, in particolare per quanto riguarda la decisione del 10 novembre 1982.

6 La prima di queste tre doglianze richiede un'osservazione preliminare. Tale censura, ampiamente formulata nel ricorso, contiene parecchie affermazioni di natura ingiuriosa nei confronti del capodivisione, alcune delle quali potrebbero ledere la sua onorabilità sotto il profilo personale, scientifico e amministrativo. Tali affermazioni sono state ritrattate solo durante l'udienza pubblica. Tenuto conto del fatto che tale ritrattazione ha praticamente svuotato di contenuto la prima censura, si può ritenere che i ricorrenti facciano valere, in definitiva, che i provvedimenti adottati nei loro confronti sono privi di ogni motivazione ovvero ispirati a motivi estranei all'interesse del servizio e che comunque essi pregiudicano la loro libertà di ricerca. Alla luce delle doglianze così intese vanno esaminati i tre capi del ricorso in precedenza definiti.

Sul rifiuto di autorizzare la pubblicazione della relazione e la partecipazione alla conferenza del Cairo

7 Risulta dagli atti che il 13 luglio 1982 il sig. Albertini inviava al segretario generale della conferenza del Cairo il testo originale della relazione di cui è causa per farla includere nel programma rendendogli noto l'interesse proprio e del sig. Montagnani a poterne discutere in occasione della conferenza. Il segretario generale ne accusava ricevuta con lettera 30 luglio 1982 comunicando ai ricorrenti che la relazione era stata accettata in vista della sua presentazione alla conferenza e della sua pubblicazione nel volume rilegato degli atti.

8 Il 31 agosto 1982 i ricorrenti presentavano al loro capodivisione una richiesta d'autorizzazione alla pubblicazione della loro relazione in occasione della conferenza di cui trattasi.

9 Con nota di servizio 7 ottobre 1982 il capodivisione formulava un certo numero di rilievi, formali e sostanziali, in ordine a tale relazione. Egli richiamava l'attenzione dei ricorrenti sul fatto che la relazione stessa avrebbe riprodotto, in massima parte, elementi già pubblicati in precedenza da altri

ricercatori e faceva rilevare che «purtroppo, le uniche due pagine che potrebbero conferire una certa sostanza alla relazione sono alquanto scarse (very poor)». In conclusione, il capodivisione invitava i ricorrenti a ritirare la loro relazione. Egli sottolineava, per il resto, il fatto che non era corretto inviare la relazione all'organizzatore della conferenza prima di averla sottoposta al procedimento interno di controllo. In conclusione, il capodivisione ricordava fermamente ai ricorrenti la necessità di seguire le regole usuali in materia.

10 Il 5 novembre 1982 il capodivisione inviava ai ricorrenti una nota di servizio, relativa alla loro partecipazione alla conferenza del Cairo, del seguente tenore:

«Ho esaminato il programma e ritengo che non sarebbe utile inviare delegati alla conferenza. Il programma è pochissimo omogeneo, in gran parte privo di interesse per noi (production, design, industrial sessions, ecc.). Tra i partecipanti vi sono alcune personalità di rilievo, ma possiamo ottenere anche per altre vie le informazioni contenute nelle loro relazioni. I materiali e le relazioni della sessione hanno per noi poco interesse. Vi ho invitato a ritirare la vostra relazione. Naturalmente, la mia autorità non si estende ai coautori esterni della stessa. Se intendono presentare la relazione a nome della loro università, essi dovranno accordarsi con i loro superiori».

11 Risulta dagli atti che i ricorrenti scrivevano, il 30 novembre 1982, all'organizzatore della conferenza per informarlo del fatto che non era ancora stata concessa l'autorizzazione alla pubblicazione e che la relazione avrebbe dovuto considerarsi ritirata se detta autorizzazione non gli fosse stata trasmessa entro i termini.

12 Dalle informazioni — non contestate — fornite dalla Commissione, risulta che in definitiva la relazione è stata effettivamente pubblicata negli atti della conferenza a cui i ricorrenti non hanno preso parte.

13 Al fine di dimostrare l'illegittimità del duplice rifiuto loro opposto, i ricorrenti si richiamano ad una nota di servizio del direttore dello stabilimento di Ispra, del 15 maggio 1979, n. 13/79, avente ad oggetto la procedura di desi-

gnazione dei partecipanti alle manifestazioni scientifiche e tecniche e la presentazione di memorie. Essi mettono in rilievo, più in particolare, due punti di detta nota da cui emerge che la formazione del fascicolo di partecipazione da sottoporre all'autorità gerarchica implica, fra l'altro, «se possibile, la conferma dell'accettazione della memoria da parte dell'organizzatore» (punto 2.7) e l'autorizzazione, nei confronti dei dipendenti, a comunicare agli organizzatori loro proposte di memoria «sotto forma di titolo o di riassunto» (punto 4.1.b). Non potrebbe quindi obiettarsi ai ricorrenti di aver comunicato in anticipo agli organizzatori della conferenza quello che essi hanno definito, nelle loro difese, come una «bozza» o un «saggio».

14 Per il resto, i ricorrenti sottolineano i limiti inerenti, a loro parere, al diritto di controllo esercitato dall'istituzione, in forza dell'art. 17, 2° comma, dello statuto, sulle pubblicazioni dei suoi dipendenti relative a materie connesse con l'attività della Comunità. Essi rilevano al riguardo che, a norma della seconda frase di tale comma, l'autorizzazione alla pubblicazione può essere negato solo quando la pubblicazione prevista «sia di natura da compromettere gli interessi della Comunità.» A loro parere, la valutazione di tali interessi potrebbe riguardare aspetti quali il segreto o la sicurezza, ma non potrebbe estendersi al controllo della qualità di un documento; in particolare, la pretesa mediocrità di un documento non potrebbe costituire un pregiudizio per gli interessi delle Comunità. Tanto più sarebbe stato ingiustificato il rifiuto di pubblicare una relazione di valore scientifico elevato quale quella dei ricorrenti.

15 Dal canto suo, la Commissione sostiene che i ricorrenti non hanno seguito le normali procedure in materia di richiesta di autorizzazione alla pubblicazione e che essi non hanno rispettato le disposizioni precise ed esplicite della nota di servizio n. 13/79. La domanda di autorizzazione, redatta sul modulo ad hoc, sarebbe stata presentata solo un mese e mezzo dopo la comunicazione del testo della relazione litigiosa agli organizzatori della conferenza del Cairo. Tale tentativo di porre i superiori gerarchici di fronte al fatto compiuto sarebbe in flagrante contrasto con la norma statutaria dell'art. 17 e basterebbe già di per sé a giustificare il rigetto del ricorso.

16 Circa la portata del diritto di controllo esercitato dalle istituzioni comunitarie sulle pubblicazioni dei loro dipendenti in forza dell'art. 17, 2° comma, la Commissione sottolinea che, nel settore scientifico, si tratterebbe di assicurare il rispetto di un'esigenza fondamentale, consistente nel garantire che le pubblicazioni effettuate a nome del CCR non arrechino pregiudizio alla reputazione della Comunità sotto il profilo scientifico.

17 Nella fattispecie, il capodivisione competente avrebbe portato esplicitamente a conoscenza dei ricorrenti le sue critiche in ordine al valore scientifico insufficiente della loro relazione e la Commissione avrebbe consultato al riguardo due esperti esterni, l'uno appartenente al commissariato per l'energia atomica francese e l'altro al Kernforschungszentrum di Karlsruhe; entrambi avrebbero confermato le valutazioni del capodivisione.

18 La Commissione fa ancora osservare che, nell'agosto 1983, i ricorrenti avrebbero presentato la domanda di pubblicazione di una versione corretta e migliorata della loro relazione in vista di una conferenza a Chicago (Smirt VII). Il comitato di lettura istituito in seno al CCR avrebbe constatato che alcuni passi della versione precedente, ritenuti scientificamente non corretti, erano stati eliminati ed altri migliorati o completati. Inoltre, sarebbero state aggiunte parti del tutto nuove che darebbero al testo attuale una sostanza in precedenza mancante. Infine, il comitato di lettura avrebbe, dal canto suo, proposto modifiche che gli autori avrebbero immediatamente accolto. Di conseguenza è stata accordata l'autorizzazione alla pubblicazione il che sarebbe una prova del fatto che la presa di posizione del capodivisione, in occasione della domanda di pubblicazione della versione per la conferenza del Cairo, era pienamente giustificata e che non esisteva alcuna animosità nei confronti dei ricorrenti.

19 Infine, circa la partecipazione dei ricorrenti alla conferenza del Cairo, la Commissione rileva che le missioni non costituiscono un diritto dei dipendenti che ne fanno richiesta, ma che i superiori gerarchici competenti hanno la facoltà di autorizzarle in quanto appaiano opportune e compatibili con le disponibilità di bilancio. Nel caso di specie, il capodivisione competente avrebbe considerato inopportuna e superflua la missione al Cairo. La Commissione ritiene comunque cessata la materia del contendere in ordine a tale questione dato che la conferenza del Cairo fa ormai parte del passato.

20 I ricorrenti contestano sotto un duplice profilo tale argomento della Commissione.

21 In primo luogo, essi ritengono che la Commissione non possa produrre pareri ottenuti dopo la presentazione del ricorso e che non abbiano formato oggetto di un esame in contraddittorio. In secondo luogo, essi sostengono che la relazione presentata in vista della conferenza di Chicago non è affatto una versione emendata della relazione di cui è causa, ma un documento integralmente diverso.

22 Al fine di dirimere tale contrasto di opinioni, va innanzitutto ricordato il disposto dell'art. 17, 2° comma, dello statuto:

«Il funzionario non deve pubblicare, né far pubblicare, solo o in collaborazione, scritti il cui oggetto riguardi l'attività delle Comunità senza autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina. L'autorizzazione può essere negata solo quando la pubblicazione prevista sia di natura da compromettere gli interessi delle Comunità».

23 Tale disposizione è completata, per quanto riguarda i dipendenti dei quadri scientifico e tecnico della Comunità europea dell'energia atomica, dall'art. 94 dello statuto, che stabilisce, fra l'altro, che l'obbligo di ottenere un'autorizzazione si estende ad «ogni pubblicazione o comunicazione pubblica» quando l'oggetto di questa riguardi l'attività della Comunità.

24 Gli obblighi, nei confronti dei dipendenti interessati, derivanti da tali disposizioni sono stati ampiamente precisati, per le esigenze dello stabilimento di Ispra, dalla nota di servizio n. 13/79, la cui rilevanza è stata riconosciuta dalle parti.

25 Sia dalle citate disposizioni dello statuto, sia da tale nota di servizio, risulta che i dipendenti interessati non possono prendere alcun impegno per quanto concerne la partecipazione ufficiale a manifestazioni scientifiche e la presentazione di memorie prima di avere sottoposto all'autorità gerarchica la bozza dei documenti che essi intendono presentare o pubblicare in occasione di tali iniziative.

26 Anche se la nota di servizio n. 13/79 permette ai dipendenti di render noti in precedenza i titoli dei loro contributi e di comunicarne in anticipo un riassunto, è tuttavia espressamente messo in rilievo al punto 4.1.b che «i testi in extenso non possono in nessun caso essere trasmessi alla conferenza se la pubblicazione non è stata debitamente autorizzata».

27 Orbene, risulta dagli atti che i ricorrenti hanno trasmesso proprio il testo in extenso della loro memoria agli organizzatori della conferenza del Cairo, rendendo noto il loro desiderio di prendervi parte, molto prima di aver presentato la loro domanda di autorizzazione. Il capodivisione era pertanto pienamente legittimato a ricordare loro, nella sua nota di servizio 7 ottobre 1982, l'obbligo di rispettare le norme che disciplinano la materia.

28 In quanto la valutazione del contenuto della relazione conservi ancora un interesse, in presenza di tale palese violazione, da parte dei ricorrenti, degli obblighi che ad essi incombono in forza dello statuto e della nota di servizio n. 13/79, va aggiunto quanto segue.

29 Come la Commissione ha giustamente fatto notare, l'autorità competente ha il diritto di prendere in considerazione tutti gli aspetti di una comunicazione o di un documento il cui oggetto riguardi l'attività di un'istituzione comunitaria al fine di valutare la compatibilità della sua pubblicazione con gli interessi della Comunità. In particolare, nel caso di un servizio di ricerca quale il CCR, l'autorità competente è legittimata ad operare un giudizio sul valore scientifico di un lavoro onde valutare l'incidenza di un'eventuale pubblicazione sulla reputazione di detto stabilimento sotto il profilo scientifico.

30 A quanto appare dagli atti, il capodivisione che, in forza dell'organizzazione interna del CCR, aveva il compito di assumere il controllo del lavoro scientifico dei servizi posti sotto la sua autorità, non ha ecceduto i limiti del proprio legittimo potere di valutazione operando un giudizio sulla bozza di relazione sotto il profilo della qualità scientifica auspicabile per i lavori presentati a nome del CCR. I ricorrenti non sono stati in grado di mettere in luce circostanze tali da rendere credibile un errore manifesto in tale valutazione.

31 Stando così le cose, non appare necessario procedere all'esame dei pareri di cui la Commissione si è in seguito munita o risolvere la questione se il documento successivamente presentato alla conferenza di Chicago sia una versione migliorata della relazione di cui è causa ovvero un documento integralmente nuovo.

32 Circa il problema della partecipazione alla conferenza del Cairo, alla quale i ricorrenti annettono sempre un'importanza di principio, va fatto rilevare che spetta soltanto all'autorità gerarchica decidere, in piena libertà, dell'opportunità di consentire la partecipazione di propri dipendenti, in veste ufficiale, a manifestazioni scientifiche di tal genere. I ricorrenti non possono pertanto contestare al loro capodivisione il fatto di aver considerato che la conferenza del Cairo, indipendentemente d'altro canto dal valore dei suoi lavori, non presentava un interesse sufficiente sotto il profilo dei compiti svolti dal CCR.

33 Infine, in quanto la censura fondata sulla mancanza di motivazione si applichi alle due decisioni litigiose, va constatato che ognuna di esse contiene una motivazione esplicita, d'altronde pienamente compresa dagli interessati.

34 Da quanto precede consegue che le censure addotte contro le note di servizio 7 ottobre e 5 novembre 1982, firmate dal capodivisione «meccanica applicata», vanno respinte.

Sul divieto di intrattenere taluni contatti esterni

35 Sia nel ricorso che nelle loro difese, i ricorrenti hanno lamentato ostacoli che sarebbero stati sistematicamente frapposti ai loro sforzi tesi a intrattenere contatti scientifici con istituzioni o con ricercatori nella Comunità o in paesi terzi. Tuttavia, soltanto due degli episodi citati formano oggetto di una domanda di annullamento, e cioè il divieto di ricevere presso la sede dello stabilimento un esperto polacco e i richiami rivolti ai ricorrenti a seguito del loro intervento nell'esecuzione di taluni contratti di ricerca. L'esame della Corte deve pertanto restringersi a tali due episodi.

36 Alle censure addotte dai ricorrenti, la Commissione ha opposto il fatto che non è mai esistito un divieto generico, nei loro confronti, di intrattenere contatti con esperti esterni al CCR. I due episodi evidenziati dai ricorrenti andrebbero valutati ciascuno secondo le sue circostanze specifiche; la Commissione ritiene che il divieto, nel primo caso, e i richiami, nel secondo, fossero pienamente giustificati.

37 Circa il diniego opposto alla proposta di invitare un esperto polacco, dal contenuto stesso della decisione contestata appare che tale invito ad una visita a carattere scientifico presso il CCR avrebbe dovuto avvenire a spese della Comunità. L'autorizzazione ad una visita del genere rientra nei poteri del responsabile del servizio interessato; i ricorrenti non hanno alcuna veste per lamentare il fatto che il capodivisione ha ritenuto inopportuno un nuovo invito alla luce dei risultati, considerati deludenti, delle visite precedenti del suddetto esperto.

38 Per quanto riguarda la nota di servizio del 6 ottobre 1982, risulta dal suo contenuto che il capodivisione ha rimproverato ai ricorrenti di essere intervenuti nell'esecuzione di un contratto di ricerca all'insaputa del responsabile principale di tale contratto, di avere trasmesso ad un terzo una lettera indirizzata al CCR da un istituto francese e di essersi indebitamente ingeriti in un altro contratto. Tali episodi hanno semplicemente indotto il capodivisione a ricordare ai ricorrenti il principio secondo cui «nei rapporti con l'esterno il CCR deve esprimersi univocamente» e a qualificare inammissibile il loro modo di procedere in quanto crea «confusione nella mente dei collaboratori esterni e caos all'interno del CCR».

39 Questa nota di servizio, avendo il solo scopo di ricordare ai ricorrenti taluni principi elementari, validi per ogni amministrazione nei suoi rapporti con i terzi, non può essere considerata come un atto idoneo ad arrecare pregiudizio agli interessati ai sensi degli artt. 90 e 91 dello statuto.

40 Ne consegue che le censure formulate nell'ambito di questo capo della domanda vanno respinte per mancanza d'interesse.

Sul sollevamento dei ricorrenti dalle loro responsabilità per il servizio di ricerca sul comportamento dei materiali

41 Tale doglianza si riferisce ad un ordine di servizio del capodivisione, in data 10 novembre 1982, e indirizzato, fra gli altri, ai ricorrenti, dal seguente tenore:

«Al sig. Verzeletti verrà affidata, a decorrere da oggi, la responsabilità della ricerca sul comportamento dinamico dei materiali, componenti e strutture, ed egli userà la macchina per prove in dinamica.

Il suo primo compito sarà quello di elaborare un piano di strumentazione, un piano di prove di messa a punto ed un piano di sperimentazione a medio termine (2-3 anni). Egli coordinerà le attività di supporto numerico necessarie a tale progetto».

42 I ricorrenti sostengono che per, effetto di tale ordine, essi sarebbero stati indebitamente sollevati dalle loro responsabilità, nel settore di attività che era stato loro attribuito, per uno strumento di ricerca da essi stessi concepito e realizzato durante parecchi anni di lavoro.

43 A loro parere, la decisione di cui è causa avrebbe potuto essere adottata solo dall'autorità che ha il potere di nomina e non dal capodivisione. Del resto essa non è motivata come richiesto dall'art. 25 dello statuto.

44 La Commissione, su questo punto, fa innanzitutto valere che le lagnanze del sig. Albertini sarebbero prive di fondamento in quanto egli ha conservato integralmente le sue precedenti mansioni; in realtà sarebbe interessato quindi solo il sig. Montagnani.

45 Circa la natura della decisione litigiosa, la Commissione afferma che si tratta, nella fattispecie, di un provvedimento di organizzazione interna, adottato nell'ambito della divisione «meccanica applicata», e che tale ordine di servizio non può pertanto qualificarsi come una decisione idonea ad arrecare pregiudizio ai ricorrenti ai sensi dell'art. 25 dello statuto. Tale provvedimento di riorganizzazione si sarebbe reso necessario per il fatto che il sig. Montagnani, i cui meriti nella realizzazione dell macchina non sono contestati, non avrebbe dimostrato, in passato, attitudini adeguate per quanto riguarda il lavoro di gestione e di coordinamento indispensabile una volta terminata la

fase della realizzazione. In nessun caso, secondo la Commissione, il fatto di avere contribuito alla costruzione dell'apparecchiatura di cui trattasi, che è di proprietà del CCR, può attribuire ai ricorrenti un diritto di utilizzazione esclusiva. La Commissione sottolinea al riguardo che i ricorrenti, come gli altri ricercatori del centro, continuerebbero ad avere accesso a questo strumento di ricerca.

46 Va ricordato, in ordine a questo capo della domanda, che non può considerarsi come un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell'art. 2 dello statuto, in quanto tale soggetto ad un obbligo di motivazione da parte dell'autorità amministrativa, un provvedimento di organizzazione interna che non è tale da ledere la posizione statutaria degli interessati o il rispetto del principio della corrispondenza fra l'inquadramento dei dipendenti ed il posto loro assegnato (vedi al riguardo la sentenza 1° giugno 1983, cause 36, 37 e 218/81, Seton, non ancora pubblicata). Risulta infatti dalle informazioni fornite nel corso del procedimento che l'ordine di servizio di cui è causa non ha provocato una modifica del carattere scientifico delle funzioni espletate, nell'ambito della loro divisione, dai ricorrenti. Fa parte dell'esercizio normale del potere gerarchico all'interno dell'amministrazione assegnare ai dipendenti le loro funzioni, nel rispetto del summenzionato principio di corrispondenza, tenendo conto delle loro attitudini particolari; le disposizioni prese a tal fine non vanno specificamente giustificate.

47 Orbene, dall'esame degli atti di causa appare che nessun pregiudizio è stato arrecato alla posizione statutaria dei due ricorrenti dalle disposizioni prese dal capodivisione nella sua nota del 10 novembre 1982 con la quale egli ha modificato le responsabilità, all'interno della sua divisione, per quanto concerne la gestione dello strumento di ricerca alla cui costruzione hanno contribuito i ricorrenti.

48 Anche questa censura va pertanto respinta.

49 Da quanto precede consegue che il ricorso diretto all'annullamento dev'essere respinto.

50 La domanda di risarcimento danni presentata in subordine è di conseguenza priva d'oggetto.

Sulle spese

51 A norma dell'art. 69, paragrafo 2, regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 dello stesso regolamento, nei ricorsi proposti dai dipendenti, le spese sopportate dalle istituzioni restano a loro carico, salvo il disposto dell'art. 69, paragrafo 3, secondo comma, in ordine alle spese che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.

52 La Corte ritiene che i ricorrenti non possano fruire del beneficio disposto dall'art. 70 a causa della maniera, per molti versi anormale e abusiva, con cui essi hanno condotto il procedimento contenzioso. Tale comportamento, inammissibile nell'ambito dei rapporti di fiducia che debbono esistere all'interno dell'amministrazione comunitaria, implica la condanna dei ricorrenti al pagamento integrale delle spese, ivi comprese quelle del procedimento d'urgenza.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° I ricorrenti sono condannati al pagamento integrale delle spese, ivi comprese quelle del procedimento d'urgenza.

Bahlmann Pescatore Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 maggio 1984.

Per il cancelliere

D. Louterman

amministratore

Il presidente della seconda sezione

K. Bahlmann